GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV **Roma — Lunedì, 27 agosto 1923** **Numero 201**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 2.00 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi. . . . . » 3.00 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della Gazzetta Ufficiale** *presso il* **Provveditorato Generale dello Stato — Ministero delle Finanze** *(Tel. 91-86) — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 luglio 1923, n. 1804.
Conversione in legge del R. decreto 30 agosto 1914, n. 919, concernente l'accertamento del corso dei cambi durante la chiusura delle Borse.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 30 agosto 1914, n. 919, concernente l'accertamento del corso dei cambi durante la chiusura delle Borse.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 5 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO

REGIO DECRETO 29 luglio 1923, n. 1796.
Fondazione in Conegliano, presso quella R. scuola di viticoltura e di enologia, di una stazione sperimentale di viticoltura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Riconosciuta la necessità di fondare in Conegliano, presso quella R. scuola di viticoltura e di enologia, una stazione sperimentale di viticoltura;

Viste le deliberazioni con le quali gli Enti locali hanno disposto di mettere a disposizione della stazione, locali e ter-

reni adatti al suo funzionamento e di contribuire nelle spese d'impianto con L. 55,000 e in quelle di mantenimento con annue L. 47,000, di cui L. 20,900 a impegno continuativo, L. 17,250 a impegno quinquennale, L. 3850 a impegno triennale e L. 4800 a impegni inferiori ai tre anni;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' fondata in Conegliano, presso quella R. scuola di viticoltura e di enologia, una stazione sperimentale di viticoltura.

Essa ha per iscopo:

a) di compiere studi d'indole ampelografica sui più importanti vitigni italiani e stranieri da vino e da tavola, con particolare riguardo alle varietà locali, sui più interessanti ibridi (portinnesti e produttori diretti); di ricercare, per via genetica nuove varietà di viti da vino e da tavola, che possano meglio soddisfare le esigenze tecniche ed economiche della viticoltura italiana;

b) di compiere ricerche comparative sulle varie pratiche della tecnica viticola; studi sperimentali su problemi di fisiologia viticola inerenti a dette pratiche, ricerche di patologia viticola;

c) di compiere studi d'indole industriale, commerciale ed economica, tendenti a migliorare la produzione e il commercio dei prodotti della vite, a perfezionare i processi per l'utilizzazione dell'uva all'infuori della preparazione del vino; a migliorare l'utilizzazione dei prodotti secondari della vite; a favorire il consumo interno e l'esportazione delle uve da tavola e degli altri prodotti viticoli, a rendere più economica la coltivazione della vite;

d) di compiere opera di divulgazione dei risultati dei più importanti studi d'interesse viticolo, mediante pubblicazioni, conferenze e altre forme di propaganda.

Art. 2.

La stazione è riconosciuta Ente morale consorziale autonomo, sotto l'alta vigilanza del Ministero per l'agricoltura.

Art. 3.

Alle spese d'impianto e a quelle di mantenimento della stazione contribuiscono gli Enti pubblici ed i privati costituenti il Consorzio e con l'eventuale assegnazione del Ministero per l'agricoltura.

La Fondazione per l'insegnamento enologico ed agrario in Conegliano, istituita con R. decreto 16 dicembre 1906, n. DV (parte sup.), fornisce gratuitamente il locale (con riscaldamento, illuminazione, ecc.) ed i propri terreni pel funzionamento della stazione.

Gli Enti od i privati, che non possono, o che non intendono impegnarsi con contributi continuativi, hanno facoltà di aggregarsi al Consorzio, concedendo sussidi per un determinato periodo di tempo.

Art. 4.

La stazione è retta da un Consiglio di amministrazione, composto da un rappresentante del Ministero d'agricoltura, dai rappresentanti degli Enti pubblici, e dai privati, che concorrono al mantenimento della stazione con una quota non inferiore a L. 1000 almeno per un triennio.

Coloro che concorrono con un contributo quinquennale inferiore alle L. 1000 hanno facoltà di raggrupparsi, fino a costituire almeno tale somma di contributo, per avere diritto ad essere rappresentati da un proprio delegato.

Il direttore della stazione è membro di diritto del Consiglio, con voto deliberativo e con le funzioni di segretario.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente che dura in carica due anni, e può essere confermato.

I membri elettivi durano in carica tre anni e sono rieleggibili; i privati fino a quando dura il loro contributo.

I rappresentanti nominati in sostituzione dei membri, che vengono a cessare, rimangono in carica sino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

Il presidente ha la rappresentanza legale della stazione.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno una Giunta esecutiva. Tale Giunta è costituita di cinque membri, e di essa fanno parte di diritto il rappresentante del Ministero per l'agricoltura, il presidente del Consiglio d'amministrazione, che è presidente anche della Giunta e il direttore che funge da segretario.

La Giunta esecutiva provvede all'andamento ordinario della stazione, alla formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, che dovranno essere approvati dal Consiglio d'amministrazione.

I membri della Giunta durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 6.

La stazione comprende tre sezioni: una di viticoltura, una di chimica ed una di fisiologia e patologia viticola.

Il personale della stazione si compone: del direttore, che potrà reggere anche una delle tre sezioni suddette e di due reggenti per le altre due sezioni, nonchè del personale di assistenza, tecnico inferiore, amministrativo e d'inservienza a seconda dei bisogni e dei mezzi disponibili.

Art. 7.

Per assicurare il necessario collegamento tra il funzionamento della Scuola di viticoltura e di enologia di Conegliano, e quello della stazione sperimentale di viticoltura, la funzione di direttore di quest'ultima sarà preferibilmente affidata al direttore della scuola; quella di reggente la sezione di viticoltura al professore di viticoltura e di enologia e quella di chimica al professore di chimica, e quella di fisiologia e patologia, al professore di scienze naturali e patologia vegetale della scuola stessa.

La loro nomina sarà fatta dal Consiglio d'amministrazione della stazione, d'accordo col Comitato amministrativo della Scuola e dovrà essere approvata dal Ministero per l'agricoltura.

Gli assistenti, il personale amministrativo, tecnico inferiore e di servizio sono nominati dalla Giunta esecutiva, su proposta del direttore.

La misura degli stipendi e assegni iniziali, e degli aumenti successivi, le norme per la conferma e il trattamento di quiescenza del personale, nonchè le norme disciplinari saranno fissate dal regolamento speciale, di cui all'art. 9 del presente decreto.

E' ammesso il ricorso al Ministero per l'agricoltura contro i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio di amministrazione, contro il direttore e i reggenti le sezioni. Il ricorso, se del caso, sarà sottoposto alla sezione 1ª del Consiglio per i servizi del Ministero per l'agricoltura.

Art. 8.

Al direttore spetta l'indirizzo scientifico e tecnico della stazione. Egli presenta annualmente alla Giunta esecutiva un rapporto sui lavori eseguiti ed il programma per l'anno successivo, fornendo alla Giunta stessa i dati necessari per la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Di tutti questi documenti verrà trasmessa copia al Ministero per l'agricoltura.

Art. 9.

Un regolamento speciale, proposto dal Consiglio d'amministrazione e approvato dal Ministero per l'agricoltura, disciplinerà il funzionamento della stazione.

Art. 10.

In caso di cessazione e liquidazione della stazione, il patrimonio d'essa dovrà essere esclusivamente devoluto alla Fondazione per l'insegnamento enologico ed agrario in Conegliano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

DE CAPITANI D'ARZAGO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *agosto* 1923.
Atti del Governo, registro 215, *foglio* 183. — GISCI.

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1799.
Attribuzioni ed ordinamento del Regio comitato talassografico italiano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Viste le leggi 13 luglio 1910, n. 442 e 5 giugno 1913, n. 599, relative al Comitato talassografico italiano;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina, di concerto col Ministro delle finanze, dell'agricoltura e dell'industria, commercio e lavoro;

Sentito il Commissario per la marina mercantile;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Regio comitato talassografico italiano, instituito in ente morale autonomo, ha sede in Roma. Gli sono attribuite funzioni esecutive per lo studio fisico-chimico e biologico dei mari italiani, prevalentemente in rapporto alle industrie della navigazione e della pesca.

Il Comitato svolgerà le sue funzioni secondo il regolamento che sarà approvato con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 2.

Il Comitato, per conseguire i suoi fini e sostenere gli oneri corrispondenti, provvedendo al funzionamento dei quattro istituti dipendenti: centrale di biologia marina di Messina, di biologia marina per l'Adriatico, di biologia marina per il Tirreno, e geofisico, avrà a sua disposizione ed amministrerà un contributo governativo di L. 300,000, che sarà compreso nel bilancio del Ministero della marina, e contributi fissi o temporanei di altre pubbliche amministrazioni, di Enti scientifici e privati.

Il Ministero della marina provvederà ai mezzi di trasporto e a quanto occorre per il funzionamento loro per le crociere e campagne talassografiche.

Art. 3.

Fanno parte del Comitato: un senatore designato dal Senato, un deputato designato dalla Camera dei deputati; e, nominati per decreto Reale, due delegati della Società italiana per il progresso delle scienze e alcuni tecnici chiamati nel proprio seno dal Comitato stesso.

Fanno parte di diritto del Comitato: il presidente del Regio magistrato alle acque, il presidente della Regia commissione geodetica italiana, il direttore del Regio ufficio centrale di meteorologia, il direttore del Regio ufficio geologico, il direttore dell'istituto idrografico della Regia marina, il direttore dell'ufficio idrografico del Regio magistrato alle acque e l'ispettore superiore per la pesca del Ministero di agricoltura.

Art. 4.

Il Ministro della marina è presidente del Comitato.

Della presidenza fanno parte: un vice-presidente, un segretario, un amministratore e due membri tecnici, eletti dal consesso nel proprio seno, ogni quattro anni.

Fanno parte pure della presidenza: il direttore dell'istituto idrografico della Regia marina e l'ispettore superiore della pesca.

Il direttore dell'istituto idrografico, l'ispettore superiore della pesca ed uno dei membri tecnici costituiscono la Giunta esecutiva tecnica.

Art. 5.

Sono abrogate le leggi 13 luglio 1910, n. 442 e 5 giugno 1913, n. 599.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° luglio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE' STEFANI — TEOFILO ROSSI — DE CAPITANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *agosto* 1923.
Atti del Governo, registro 215, *foglio* 186. — GISCI.

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1806.
Ammissione di alunni alla 1ª classe degli Istituti nautici, nell'anno scolastico 1923-1924.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto-legge del 21 giugno 1919, n. 1087, convertito nella legge 11 giugno 1922, n. 886;

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina, di concerto con i Ministri dell'istruzione pubblica e delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'anno scolastico 1923-1924, gli ammittendi alla 1ª classe di ciascuna sezione degli istituti nautici, non possono superare il numero di trenta, salvo nella prima classe delle sezioni capitani degli istituti nautici di Genova, Napoli, Palermo, Venezia, Trieste nei quali gli inscritti potranno raggiungere il numero di sessanta.

Art. 2.

L'ammissione alla prima classe degli istituti nautici nell'anno scolastico 1923-1924 avverrà in base ai titoli di studio di cui all'articolo 1° del decreto-legge Luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1087.

Se in uno istituto il numero di posti disponibili nella 1ª classe, giusta l'articolo 1° del presente decreto, non sarà esaurito mediante candidati che siano in possesso di uno dei titoli di studio sopra citati per averlo conseguito nella sessione estiva del 1923 o anteriormente, il numero residuale potrà essere coperto in via suppletiva da candidati che abbiano conseguito uno dei titoli medesimi nella sessione autunnale del 1923.

Nel caso che il numero dei candidati all'ammissione ecceda il numero stabilito dall'articolo 1° del presente decreto, saranno anzitutto ammessi gli orfani dei militari della Regia marina o di marittimi della marina mercantile deceduti per evento di guerra, i rimanenti posti saranno attribuiti ad altri candidati secondo l'ordine di merito risultante dai certificati di studio di cui essi sono forniti.

Il termine per la presentazione delle domande intese ad ottenere l'ammissione nella 1ª classe dei candidati forniti del titolo conseguito nella sessione estiva del 1923 o anteriormente, è fissato al 1° ottobre 1923. Per le eventuali ammissioni suppletive da farsi in base ai titoli conseguiti nella sessione autunnale del 1923 il termine di presentazione delle domande è fissato al 31 ottobre 1923.

Art. 3.

Nell'anno scolastico 1923-1924 non vengono fatte ammissioni nelle prime classi della sezione macchinisti negli istituti nautici di Camogli ed Elena, e nella prima classe della sezione costruttori nell'Istituto nautico di Piano di Sorrento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215 foglio 192. — GISCI.

REGIO DECRETO 19 luglio 1923, n. 1810.
Nuova pianta organica degli uscieri di questura.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1813 che istituisce presso gli uffici di Pubblica sicurezza gli uscieri di questura stabilendone l'ordinamento;
Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290 contenente le tabelle degli stipendi nonchè le relative norme di carriera per il personale contemplato dalla legge 13 agosto 1921, n. 1080;
Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, per la concessione dei pieni poteri al Governo del Re;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero degli uscieri di questura stabilito dalla tabella annessa al R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1813 è ridotto da 750 a 550.

Il Ministro dell'interno è autorizzato a procedere alla nomina di uscieri di questura nel limite dei posti che, nonostante la suaccennata riduzione, risulteranno disponibili, conferendoli per metà a coloro che hanno appartenuto ai soppressi corpi degli agenti investigativi e della R. guardia o al ruolo specializzato dei Reali Carabinieri e per l'altra metà ad estranei che abbiano i necessari requisiti.

Qualora non fosse possibile coprire i posti riservati ad una delle due suddette categorie si potrà provvedere con elementi dell'altra categoria.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 196. — GISCI.

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1790.
Delimitazione del territorio e riparto patrimoniale dei comuni di Verolengo e di Torrazza Piemonte (Torino).

N. 1790. R. decreto 15 luglio 1923, col quale, su proposta del Ministro per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, in esecuzione della legge 7 agosto 1919, n. 1403, si provvede alla delimitazione territoriale ed al riparto patrimoniale dei due comuni di Verolengo e Torrazza Piemonte (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 177. — GISCI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 6 maggio 1923.
Scioglimento del Consiglio comunale di Rocca di Neto (Catanzaro).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 6 maggio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Rocca di Neto, in provincia di Catanzaro.

MAESTA,

Il funzionamento dell'amministrazione comunale di Rocca di Neto, sorta dalle elezioni generali del 1920, ha provocato frequenti denunzie, e le indagini dei commissari inquirenti conseguentemente inviati nel Comune hanno concordemente rilevato l'anormale gestione di quella civica azienda.

Da un'ultima recente inchiesta è risultato che la locazione dei beni rustici, di proprietà comunale, è stata effettuata senza le dovute formalità e garanzie, portando ad una riduzione di oltre la metà del reddito ottenuto nell'esercizio precedente e rendendo necessario un ulteriore inasprimento della pressione tributaria, la proprietà boschiva dell'Ente è scarsamente tutelata, ed è stata completamente trascurata la manutenzione dei fabbricati e del cimitero; la gestione degli approvvigionamenti non ha proceduto regolarmente, l'elenco dei poveri è stato compilato con criteri di eccessiva larghezza, l'applicazione delle tasse ha dato luogo a sperequazioni.

In seguito alla contestazione degli addebiti, il Consiglio comunale ha dato deduzioni non soddisfacenti, e poichè l'azione non sempre serena ed obbiettiva degli amministratori ha accentuato i contrasti tra i partiti locali determinando una viva eccitazione, che legittima il timore di gravi incidenti, anche per ragioni d'ordine pubblico, oltre che per la necessità di riorganizzare la civica azienda, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale colla conseguente nomina, di un Regio commissario, al che provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Rocca di Neto, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Nicola Morace è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1923.
Permesso dell'esercizio della caccia con cani da seguito, esclusi i levrieri.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 19 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia;

Vista la circolare telegrafica 14 agosto 1923, con la quale i Prefetti delle provincie di Ancona, Aquila, Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Benevento, Bologna, Brescia, Cagliari Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Cremona, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Girgenti, Lecce, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Messina, Milano, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pesaro e Urbino, Piacenza, Pisa, Potenza, Ravenna, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Sassari, Siena, Siracusa, Teramo, Trapani, Udine, Venezia e Verona furono invitati a sospendere, con apposita ordinanza, l'apertura della caccia con cani da seguito;

Decreta:

Articolo unico.

L'esercizio della caccia con cani da seguito, esclusi quelli a corsa (levrieri), nelle provincie, nelle premesse elencate, è consentito dal 1° settembre 1923, restando peraltro inibito nei luoghi ove la selvaggina lasci la traccia per essere il terreno coperto di neve.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1923.

Il Ministro: CORBINO.

DECRETI MINISTERIALI 19 agosto 1923.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il sig. Vittorio Pietra, nato a Pavia il 10 luglio 1890 da Antonio e da Adelaide Lisi, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Pietra il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 16 agosto 1923 del Consiglio di Stato (Sezione I) le cui considerazioni s'indendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'articolo 9 della legge summenzionata e l'articolo 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Vittorio Pietra il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 agosto 1923.

Pel Ministro: A. FINZI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che la signora Anna Maria Manzini, nata a Pavia il 24 maggio 1895 da Alessandro e da Rosa Marchetti, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Manzini il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 16 agosto 1923 del Consiglio di Stato (Sezione I) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'articolo 9 della legge summenzionata e l'articolo 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Anna Maria Manzini il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 agosto 1923.

Pel Ministro: A. FINZI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Libera vendita di talune acque minerali (Gabinia Fonte Meo, San Lorenzo e Ausonia).

Con decreto del Ministero dell'interno in data 28 febbraio 1923, n. 7, il sig. Francesco Strocchi fu Antonio è autorizzato a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di Gabinia Fonte « Meo », dell'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente Gabinia in territorio di Gavignano (Roma) e di cui il predetto sig. Strocchi è proprietario.

L'acqua continuerà ad essere in vendita in bottiglie di vetro tipo Vichy della capacità di circa mille grammi e 500 grammi, ed in bottiglioni da 10 litri in cestino chiuso con tappo di sughero protetto alla estremità inferiore da una speciale capsula di stagno puro.

I bottiglioni hanno inoltre una rivestitura superiore composta di un cono con cappellotto che si applica al cestino con spago scorrente per vari anelli, fermato con sigilli metallici portanti impresso le diciture: da una parte « Acqua Minerale Meo » e dall'altra parte « Anagni ».

Le bottiglie grandi saranno contrassegnate con etichette in carta bianca stampata con inchiostro bleu delle dimensioni di mm. 220 per 122 e divisa in senso verticale in cinque rettangoli, di cui i più estremi larghi circa mm. 29, quello centrale mm. 87 e gli altri due millimetri 37,5. Nei due rettangoli più estremi vi sono inseriti 20 attestati medici; nel rettangolo a destra di quello centrale il risultato delle analisi chimica, fisico-chimica e batteriologica; in quello a sinistra alcune notizie storiche sull'acqua, alcuni cenni sulle proprietà terapeutiche di essa e sulla ubicazione dello stabilimento, nonchè l'indirizzo per le eventuali richieste.

Il rettangolo centrale, chiuso in una cornice formata da piccoli quadrati, alternati bianchi e bleu, porta nel mezzo un clichè, di circa 69 mm. di diametro, rappresentante la decorazione di un piattello di maiolica del '500 con la scritta « Meo » nel centro, in caratteri alti circa mm. 13,5. Alla periferia del piattello si seguono in giro le diciture « Aqua saluberrimi haustus » e « Acqua salutare da tavola » ripetuta due volte una a destra e una a sinistra della scritta latina; segue la stessa frase in inglese, francese e tedesco. Più sopra vi è la scritta « Romana Gabinia Fons », in caratteri alti circa mm. 5,5 disposti a semicerchio intorno al piattello.

Il rettangolo contiene poi in alto, in due righe parallele, la dicitura: « Antiurica. Radioattiva - Acqua minerale naturale » e in basso « Anagni, provincia di Roma », e gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione, il tutto conforme all'esemplare allegato.

Le bottiglie piccole ed i bottiglioni saranno contrassegnati con etichette fotograficamente uguali a quelle delle bottiglie grandi, ma delle dimensioni di mm. 106 per 192.

Con decreto del Ministero dell'interno in data 26 febbraio 1923, n. 6, la Società Anonima Acque e Terme di Bognanco è autorizzata a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di « San Lorenzo » dell'acqua minerale filtrata nazionale che sgorga dalla sorgente San Lorenzo in Bognanco dentro (frazione Prestino) e di cui la Società istante è proprietaria.

L'acqua continuerà ad essere in vendita in bottiglie di vetro colore verdino chiaro, a forma cilindrica (bordolese) con l'ingrossatura sferica alla base del collo e fondo leggermente concavo, della capacità di circa un litro.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette delle dimensioni di mm. 198 per 158 stampate su carta bianca in colore a fondo cenerino, divisa longitudinalmente in tre rettangoli, i due esterni delle dimensioni di mm. 150 per 56 e quello mediano di mm. 150 per 74.

Nei due esterni in alto vi è una figura allegorica, in colore seppia scuro, rappresentante due donne che si abbeverano alla fonte; sotto la figura, in quello di sinistra, sono riprodotti i risultati della analisi chimica, in quella di destra, in caratteri rossi, le parole « Sorgente San Lorenzo » e poi i risultati dell'analisi batteriologica e brevi notizie sull'acqua in lingua spagnola ed inglese in caratteri color seppia scuro.

Il rettangolo mediano è diviso, a sua volta, in senso orizzontale in quattro rettangoli: nel più alto c'è la scritta in carattere color seppia scuro « Acque minerali naturali di Bognanco presso Domodossola (provincia di Novara) Italia, ferrovia del Sempione; al di sotto, in un rettangolo bianco a lettere color seppia, la parola Fonte, e sotto, in caratteri rossi alti mm. 16, le parole « San Lorenzo »; nel terzo rettangolo, sempre in caratteri color seppia scuro, gli estremi del decreto Ministeriale, le notizie sulla radioattività e sulle proprietà igieniche e terapeutiche dell'acqua, la parola « Filtrata » e l'avvertenza che l'acqua contiene il gas naturale della sorgente. Nel rettangolo più basso è inserita una figura panoramica dello stabilimento, il tutto conforme all'esemplare allegato ».

« Col decreto del Ministro dell'interno in data 28 febbraio 1923, n. 5, la Società Anonima Acque e Terme di Bognanco è autorizzata a continuare la libera vendita ad uso di bevanda sotto il nome di « Ausonia » dell'acqua minerale naturale filtrata nazionale che sgorga dalla sorgente Ausonia di Bognanco dentro (frazione Prestino) e di cui la Società istante è proprietaria.

L'acqua continuerà ad essere in vendita in bottiglie di vetro color verdino chiaro, a forma cilindrica (bordolese) con ingrossatura sferica alla base del collo e fondo leggermente concavo, della capacità di circa un litro.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichetta delle dimensioni di mm. 198 per 158 stampate su carta bianca in colore a fondo verdino, divisa longitudinalmente in tre rettangoli, i due esterni delle dimensioni di mm. 150 per 56 e quello mediano di mm. 150 per 74. Nei due esterni in atto vi è una figura allegorica, in color verde più scuro, rappresentante due donne che si abbeverano alla fonte; sotto la figura, in quella di sinistra sono riprodotti i risultati dell'analisi chimica, in quello di destra in caratteri rossi le parole « Sorgente Ausonia » e poi i risultati dell'analisi batteriologica e brevi notizie sull'acqua in lingua spagnola ed in inglese in caratteri verde scuro. Il rettangolo mediano è diviso a sua volta in senso orizzontale in quattro rettangoli: nel più alto c'è la scritta in caratteri verde scuro « Acque minerali naturali di Bognanco, presso Domodossola (prov. Novara) Italia » ferr. del Sempione; al di sotto, in un rettangolo bianco a lettere color verde, la parola « Fonte » e, sotto in caratteri rossi alti mm. 16, la parola « Ausonia », nel terzo rettangolo, sempre in caratteri verde scuro, gli estremi del decreto Ministeriale, le notizie sulla radioattività e sulle proprietà igieniche e terapeutiche dell'acqua, la parola « Filtrata » e l'avvertenza che l'acqua contiene il gas naturale della sorgente. Nel rettangolo più basso è inserita una figura panoramica dello stabilimento, in color verde scuro, il tutto conforme all'esemplare allegato.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(3ª *pubblicazione*) (Elenco n. 5).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titolo di debito pubblico presentato per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 145 — Data della ricevuta: 17 febbraio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione della ricevuta: Bisogni Giacinto fu Giovanni Battista — Titoli del Debito pubblico al portatore: n. 3 — Ammontare della rendita L. 175 — Consolidato 3,50 % senza cedole.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il nuovo titolo proveniente dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, li 4 agosto 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifiche d'intestazione. 3ª Pubblicazione. (Elenco N. 5).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
5 % vecchio	1241455	45 —	Rossini Assunta fu Demetrio, moglie di Luigi Mancini, domiciliato ad Arezzo.	Rossini Regina-Assunta fu Demetrio, moglie, ecc., come contro.
3,50 %	447037	35 —	Lerda Gaudenzio fu Giuseppe, domiciliato a Dronero (Cuneo).	Lerda Giovanni-Pietro-Gaudenzio, ecc., come contro.
5 %	260031	1350 —	Trombetti Giuseppina di Matteo, nubile, domiciliata a Monteleone di Puglia, con usufrutto vitalizio a Trombetti Matteo fu Luciano, domiciliato a Monteleone di Puglia.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Trombetti Pier Matteo, ecc., come contro.
Obbligazioni ferroviarie 3 %	2530	75 —	Neri Clelia fu Filippo, moglie di Antoniotti Riccardo fu Giuseppe, domiciliata a Torino.	Neri Lama-Fanny-Giacinta-Angela-Clelia detta Clelia fu Filippo, ecc., come contro.
	2531	75 —		
	2532	75 —		
	11363	75 —		
	30411	30 —		
	30412	2850 —		
	31601	150 —		
Consol. 5 %	316240	300 —	Mottola Lucia fu Giuseppe, moglie di Capozzi Francesco, domiciliata a S. Giorgio la Montagna (Benevento).	Mottola Luisa fu Giuseppe, ecc., come contro.
3.50 %	799946	210 —	Erto Egidia di Antonio, nubile, domiciliata a Castellammare di Stabia (Napoli).	Erto Egilda di Antonio, nubile, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 4 agosto 1923. Il direttore generale: D'ARIENZO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Obbligazioni della ferrovia « Vittorio Emanuele »

Debito assunto in servizio per gli effetti dell'art. 7 della Convenzione 20 giugno 1868, approvata con la legge 31 agosto stesso anno, n. 4747, ed incluso separatamente nel Gran Libro in forza della successiva legge 28 agosto 1870, n. 5838.

Numeri delle 4889 obbligazioni sorteggiate nella 56ª estrazione eseguita il 10 agosto 1923:

Numero delle obbligazioni

Dal n.	3501	Al n.	3589	Quantità	89
»	5301	»	5400	»	100
»	31001	»	31100	»	100
»	33701	»	33800	»	100
»	41301	»	41400	»	100
»	52701	»	52800	»	100
»	65701	»	65800	»	100
»	72601	»	72700	»	100
»	75201	»	75300	»	100
»	92001	»	92100	»	100
»	125101	»	125200	»	100
»	127001	»	127100	»	100
»	130001	»	130100	»	100
»	138301	»	138400	»	100
»	139601	»	139700	»	100
»	141201	»	141300	»	100
»	155501	»	155600	»	100
»	166301	»	166400	»	100
»	169201	»	169300	»	100
Dal n.	190401	Al n.	190500	Quantità	100
»	192601	»	192700	»	100
»	208601	»	208700	»	100
»	221801	»	221900	»	100
»	230901	»	231000	»	100
»	240201	»	240300	»	100
»	247801	»	247900	»	100
»	258601	»	258700	»	100
»	267801	»	267900	»	100
»	268801	»	268900	»	100
»	273001	»	273100	»	100
»	309101	»	309200	»	100
»	328601	»	328700	»	100
»	330001	»	330100	»	100
»	334501	»	334600	»	100
»	337001	»	337100	»	100
»	338001	»	338100	»	100
»	352001	»	352100	»	100
»	360501	»	360600	»	100
»	363201	»	363300	»	100
»	381201	»	381300	»	100
»	407001	»	407100	»	100
»	419501	»	419600	»	100
»	424401	»	424500	»	100
»	424901	»	425000	»	100
»	433601	»	433700	»	100
»	453101	»	453200	»	100
»	460701	»	460800	»	100
»	465201	»	465300	»	100
»	470601	»	470700	»	100
				Totale	4889

Le suddette obbligazioni estratte, cessano di fruttare interessi con tutto settembre 1923; ed il rimborso del relativo capitale nominale di L. 500 ciascuna verrà effettuato dal 1° ottobre successivo come segue:

Nel Regno e nelle colonie: Dalle sezioni di R. tesoreria provinciale del Regno e dalle RR. tesorerie coloniali di Tripoli, Bengasi, Asmara e Mogadiscio contro presentazione delle obbligazioni munite delle cedole non maturate al pagamento a cominciare da quella scadente il 1° aprile 1924.

Nel caso di dubbio sulla legittimità dei titoli, di mancanza di segni caratteristici o di obbligazioni prescritte, l'esibitore dovrà presentare i titoli con regolare domanda di rimborso in carta bollata da L. 1.20 a questa Direzione generale direttamente per la provincia di Roma e per il tramite delle Delegazioni del tesoro per le altre provincie e per le colonie.

All'estero: Sotto l'osservanza delle formalità stabilite pel pagamento dei titoli di debito pubblico italiano, sulla presentazione delle obbligazioni estratte direttamente dalla Società di credito industriale e commerciale di Parigi.

Roma, addì 10 agosto 1923.

Il direttore capo della divisione: BORGIA.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

AVVERTENZA.

(Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale della obbligazione sorteggiata; salvo all'amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

Avviso.

Si notifica che nel giorno di lunedì 17 settembre 1923 e giorni successivi, alle ore 8, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito n. 1, in Roma, con libero accesso al pubblico, si procederà alle appresso indicate operazioni sulle *obbligazioni della cessata Società delle Ferrovie Romane* passate a carico dello Stato, per effetto delle convenzioni 17 novembre 1873 (con relativo atto addizionale 21 novembre 1877 e 26 aprile 1879) approvato con la legge 29 gennaio 1880, n. 5249, serie 2ª, relativa al riscatto delle strade ferrate romane e cioè:

1° Alla 60ª estrazione a sorte delle obbligazioni per le strade ferrate livornesi *rimborsabili dal 2 gennaio 1924 nella quantità* di: 268 di serie *A* — 92 di serie *B* — 903 di serie *C* — 1290 di serie *D'* — 1678 di serie *D''*.

2° Alla 68ª, 66ª e 64ª estrazione a sorte delle obbligazioni per la ferrovia Lucca-Pistoia *rimborsabili dal 1° marzo 1924 nella quantità* di: 177 emissione 1856 — 86 emissione 1858 — 205 emissione 1860.

3° Alla 59ª estrazione a sorte delle obbligazioni della ferrovia centrale toscana ed Asciano Grosseto *rimborsabili dal 2 gennaio 1924 nella qualità* di: 316 di serie *A* — 916 di serie *B* — 970 di serie *C*.

4° Alla 48ª estrazione a sorte delle obbligazioni comuni delle ferrovie romane *rimborsabili dal 2 gennaio 1924 nella quantità* di: 10519.

Compiuta l'estrazione saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni sorteggiate.

Roma, 25 agosto 1923.

Il direttore capo divisione: BORGIA.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

Dazi doganali.

La media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valere dal 27 agosto al 2 settembre 1923 è stata fissata in L. 449 rappresentanti 100 dazio nominale e 349 aggiunta cambio.

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI

Disposizioni nel personale.

Con decreto Ministeriale 30 maggio 1923 il signor Suppa Ciro, computista principale, con lo stipendio di L. 9000, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, a decorrere dal 1° giugno 1923 con l'annuo assegno di L. 4500.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitorie.

Il giorno 19 corrente, in Roveredo in Piano, provincia di Udine, e in Costa Masnaga, provincia di Como, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche rispettivamente di 2ª e 3ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, lì 20 agosto 1923.

Il giorno 20 corrente in Cipollina, provincia di Cosenza, e il 21 corrente in S. Agapito di Campobasso, provincia di Campobasso, sono state attivate al servizio pubblico con orario limitato di giorno ricevitorie fonotelegrafiche collegate alle ricevitorie telegrafiche, rispettivamente di Grisolia e di Isernia.

Roma, lì 23 agosto 1923.

MINISTERO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nei comuni di Nogara e Vigasio, in provincia di Verona, sono state estese, con decreto del 24 agosto 1923, ai territori dei detti Comuni, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, numero 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento.

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 24 agosto 1923.

	Media		Media
Parigi	130 45	Belgio	104 50
Londra	105 89	Olanda	—
Svizzera	419 87	Pesos oro	17 20
Spagna	310 50	Pesos carta	7 55
Berlino	0 00058	New-York	23 21
Vienna	—	Oro	447 84
Praga	67 80		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 12
	3.50 % » (1902)	70 50
	3.00 % lordo	49 —
	5.00 % netto	87 27

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per l'assegnazione di un posto gratuito di nomina governativa nel R. istituto dei sordomuti in Torino.

E' aperto un concorso per l'assegnazione di *un posto gratuito di fondazione del Ministero dello pubblica istruzione.*

A norma dell'art. 75 del regolamento interno, le condizioni di ammissione sono le seguenti:

1° Sordomutolezza comprovata.

2° Età non minore di 8 anni compiuti, nè maggiore di 12 constatata da fede di nascita.

3° Vaiuolo sofferto o avuta vaccinazione, buono stato di salute e costituzione fisica non difettosa dimostrati con certificato medico.

4° Idoneità sufficiente all'istruzione.

5° Sottomissione di persona residente di preferenza in Torino, responsabile pel ritiro dell'allievo al termine del corso d'istruzione e nei casi previsti dal regolamento.

La domanda dovrà essere accompagnata dallo stato di famiglia ed essere presentata alla direzione del R. istituto dei sordomuti in Torino (via Assarotti, 12) entro il giorno 15 settembre 1923, con tutti i documenti suddetti.

IL PRESIDENTE.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.